

Autorizzazioni, confusioni e improvvisazioni

La lettura della determina dell'Asur 65/2011 (in allegato) riguardo l'autorizzazione di Casa Godio di Pergola, impressiona per il cumulo di inesattezze e confusione che regna all'interno dei percorsi autorizzativi sia a livello territoriale (Asur) che regionale. Appare inverosimile poter leggere in un documento istruttorio tante imprecisioni. Se un testo del genere fosse stato redatto da uno studente in una esercitazione lo avremmo invitato caldamente a riflettere sull'opportunità di continuare quel tipo di studi.

La determina, che risponde ad una richiesta di chiarimenti da parte della Regione, è stata considerata da quest'ultima convincente, e dunque approvata¹.

I contenuti

L'atto specifica che la struttura è una "Casa protetta per disabili mentali", autorizzata ai sensi della legge 20/2002; si utilizza ai fini della Convenzione la dgr 704/2006; la tariffa giornaliera a carico dell'Asur è di 48 euro; si elenca lo standard di personale (su 10 posti): coordinatore (laurea medicina) 12 ore settimanali, 3 educatori professionali 900 m/giorno, 5 Oss per 1400 minuti giorno, 1 Infermiere professionale per 200 minuti, 1 psicologo per 24 ore settimanali; 1 maestro d'arte per 10 ore settimanali; gli inserimenti verranno disposti dal Dipartimento salute mentale. La struttura risulta autorizzata come *residenza protetta per disabili* (<http://orps.regione.marche.it>).

E' evidente, come abbiamo fatto notare in precedenti commenti, che una struttura di questo tipo non ha nulla a che vedere con una residenza protetta per disabili così come disciplinata dalla legge 20/2002. Ma bisogna cominciare dall'inizio per evidenziare il cumulo di pressappochismo con il quale vengono costruiti gli atti, che rilevano poi i fabbisogni, che indicano le ubicazioni di strutture, che condizionano la programmazione, ecc

Norme centrifugate

Intanto: bisognerebbe ricordare che le strutture da autorizzare devono corrispondere a quelle definite: non si è in presenza di concorsi di idee: allora è facile constatare che non esiste nella regione Marche strutture autorizzabili come "Casa protetta per disabili mentali"; Non esistono, né strutture definite come "Casa Protetta" né rivolte a "disabili mentali". Ciò che la determina è riuscita a mettere insieme, con operazione da centrifuga, sono norme o riferimenti attenenti a 3 aree: disabilità (autorizzazione), salute mentale (tipologia di utenza e standard di personale), anziani (estremi di convenzione). Fatto sta che ai sensi della autorizzazione ricevuta ci si troverebbe di fronte ad una struttura autorizzata nell'area disabilità, che accoglierebbe utenti con patologia psichiatrica inviati dal Dsm e con standard afferenti all'area della salute mentale. Ci si chiede poi con quale riferimento è stata costruita la quota sanitaria (48 euro) che dovrebbe gravare sulla sanità per una struttura che (su 10 utenti) indica uno standard giornaliero di gran lunga superiore a 200 minuti al giorno e dunque con una tariffa giornaliera ipotizzabile, a tenersi bassi, di non meno di 160/180 euro al giorno. Per il ricovero di utenti psichiatrici dunque la sanità pagherebbe meno di un terzo della retta? Ed il restante su chi graverebbe?

Sarebbe davvero interessante se qualcuno fosse capace di rispondere punto per punto alle considerazioni sopra esposte. Ne risulterebbe l'elenco di cose indispensabili da fare al più presto, ai fini di una adeguata programmazione.

¹ Ricordiamo che le precisazioni sono fornite riguardo ai rilievi mossi dalla Regione nella dgr 1556/2010 (per approfondire, vedi www.grusol.it/vocesociale/10-11-10.PDF e www.grusol.it/vocesociale/01-04-11.PDF).

Una infinita tristezza

E' davvero triste che a 11 anni dalla legge 20/2000 e a 9 dalla 20/2002, si debbano leggere atti di questo tipo. Si continua a non voler rendersi conto che senza un sistema coerente di offerta nel quale con chiarezza si definisce: utenza, standard, fabbisogno, tariffe, ecc....; non si creeranno mai le condizioni per una articolata area di servizi territoriali.

Possibile che non si capisca che continuare a lavorare in questo modo impedisce di far crescere i servizi sulla base dei bisogni? Chi andrà a spiegare, su quello specifico territorio, che la risposta di residenzialità per la disabilità, non si potrà realizzare perché già c'è; mentre forse potrebbe realizzarsi una nuova struttura per la salute mentale, considerato che il territorio ne è sprovvisto. E' convincente affermare che una residenza protetta per disabili ha standard di oltre 200 minuti con addirittura un medico come responsabile e la presenza di uno psicologo (oltre le altre figure professionali) e che la quota sanitaria si aggira intorno al 25-35% della tariffa?

E' davvero troppo chiedere a Regione, Comuni, Asur l'impegno di invertire questa linea di tendenza, assumendo, ognuno per le proprie competenze, atti volti ad arginare un sistema di progressiva deregolamentazione? Un sistema che quando, come in questo caso, non è normato o disattende le regole che ci sono, apre non solo margini di discrezionalità, ma, ben più grave, può aprire voragini di clientelismo.

Sugli stessi argomenti

Strutture e servizi sociosanitari nelle Marche. Creatività e fantasia

www.grusol.it/vocesociale/01-04-11.PDF

Sul nuovo accordo tra regione Marche e Casa di cura Villa Jolanda

www.grusol.it/vocesociale/16-03-11.PDF

Casa protetta? Comunità protetta? Residenza protetta? A proposito della convezione tra l'Asur e "Casa Godio" di Pergola

www.grusol.it/vocesociale/10-11-10.PDF

Sulla riconversione della Casa di cura Villa Jolanda. Le indispensabili risposte

www.grusol.it/vocesociale/19-10-10.PDF

Sul protocollo di riconversione della Casa di Cura Villa Jolanda

www.grusol.it/vocesociale/19-10-09.PDF

La programmazione perduta. Le comunità protette per persone con disturbi mentali nelle Marche, www.grusol.it/vocesociale/02-07-10.PDF

Nulla osta. Le norme e le prassi. A proposito delle comunità alloggio per persone con disturbi mentali, www.grusol.it/vocesociale/13-05-10.PDF

Le residenze protette per anziani con forme di demenza nelle Marche. Un nuovo serbatoio per la residenzialità psichiatrica? www.grusol.it/vocesociale/10-06-09.PDF

Programmazione sanitaria e sociosanitaria alla luce della delibera sui criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella regione Marche

www.grusol.it/informazioni/01-12-09.PDF

13 aprile 2011

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: [Risposta ai chiarimenti della Giunta Regionale sulla Determina n.876 del 29.9.2010 di approvazione dello schema di convenzione con la Casa Protetta per disabili mentali Casa Godio]

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente U.O. Bilancio della Zona Territoriale n.3;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) il Collegio Sindacale dell'ASUR ha esaminato la Determina in questione senza rilievi, come risulta dall'allegato verbale;
- 2) la struttura è una "Casa Protetta per disabili mentali" autorizzata con Decreto del Dirigente del Comune di Pergola in data 30.10.2009 ai sensi della L.R. n. 20/02;
- 3) in relazione alla tipologia socio-sanitaria della struttura, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti con la struttura, è stato predisposto in coerenza con la DGRM n. 704/2006;
- 4) In riferimento agli standard assistenziali forniti dalla struttura per l'inserimento di soggetti disabili psichiatrici con l'impiego della dotazione di seguito riportata, è stata ritenuta congrua la tariffa giornaliera di € 48,00:

n.1 Coordinatore responsabile, con Laurea in Medicina e chirurgia, per 12 ore/sett,

- n.3 Educatori Professionali per 900 min/giorno e n. 105 ore/sett;
n. 5 Operatori sanitari per 1400 min/giorno e n. 164 ore/sett;
n. 1 Infermiere Professionale per 200 min/giorno e n. 24 ore/sett;
n. 1 Psicologo Terapeuta per 24 ore/sett;
interventi di Terapia per la riabilitazione su prescrizione del Medico Specialista;
n.1 Maestro d'arte per attività di recupero per n. 10 ore/sett.;
- 5) Si precisa che l'onere finanziario conseguente ai singoli inserimenti, che dovranno essere disposti con Provvedimento del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, non andrà a costituire una nuova spesa per la Zona Territoriale n. 3, che si è impegnata ad attivare questa nuova convenzione trasferendo nella struttura Casa Godio di Pergola quei soggetti attualmente inseriti in strutture fuori Regione, per i quali già ne sopporta le spese. Ciò al fine di poter migliorare l'assistenza fornita, riavvicinando i soggetti disabili psichici alla famiglia e all'interno di una struttura, ritenuta adeguata, che insiste nell'ambito territoriale di competenza della Zona territoriale n. 3, sia ai fini del controllo del suo funzionamento che per la possibilità di operare in stretta collaborazione.
- 6) Di inviare la presente determina alla Giunta Regionale in risposta ai chiarimenti richiesti con DGM n. 1556 del 29.10.2010 in sede di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Giccarelli)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. AFFARI LEGALI

Presupposti di fatto e motivazioni :

Vista la richiesta di chiarimenti formulati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1556 del 29.10.2010, in sede di controllo ex L.R. n. 26/96 della in sede di controllo Determina n. 876 del Direttore Generale ASUR del 29.9.2010 con la quale è stata attivata convenzione con la residenza Protetta Casa Godio di Pergola per l'inserimento di soggetti disabili psichici con disagio psichico da parte del DSM della Zona Territoriale n.3:

- 1) L'invio del parere espresso, in merito all'atto in esame, dal Collegio Sindacale dell'ASUR;
- 2) La determina n.876/2010 appare contraddittoria in merito alla tipologia della talchè non è dato stabilire in modo inequivocabile se trattasi di struttura sociale autorizzata ai sensi della L.R. 20/2002, o se trattasi di struttura sanitaria autorizzata ai sensi della L.R. 20/2000;
- 3) Infatti, sia la denominazione della struttura "Casa Protetta", che, come è noto, è una struttura psichiatrica sanitaria prevista al punto 4.1 dell'Allegato 1 alla Deliberazione Amministrativa n.132/2004, citato nella determina n.876/2010, sia il richiamo generico a decreto autorizzativo comunale di cui è dato sapere l'intestazione, ma non l'oggetto, rendono necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza e, comunque, la predisposizione di un più esaustivo documento istruttorio, in modo da poter valutare la coerenza dello schema di convenzione proposto, con la normativa che il provvedimento in esame intende applicare;
- 4) I chiarimenti assumono, poi, particolare importanza ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie e, segnatamente, del DPCM 14.02.2001, normativa che richiede di valutare l'area di intervento, le prestazioni - funzioni (prestazioni sociali a rilevanza sociale o prestazioni socio - sanitarie), la fonte legislativa ed i relativi criteri di ripartizione della spesa tra Servizio Sanitario Nazionale e assistiti o ente locale di competenza. Sotto quest'aspetto, si ritiene che la convenzione debba riportare, necessariamente, l'ammontare complessivo della retta, data dalla componente sanitaria e dalla componente alberghiera ed i criteri utilizzati nella ripartizione;

5) Si è, infine, del parere che, se trattasi di struttura socio-assistenziale, come può evincersi in via indiretta dal dispositivo dell'atto n.876/2010, debba applicarsi lo schema di convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.704/2006, previa opportune integrazioni;

6) L'ASUR ha dato atto che l'atto in esame ha natura regolamentare e che non derivano, da esso, oneri a carico del bilancio ASUR, in quanto, fino alla capienza dei 10 posti disponibili, si provvederà con singoli provvedimenti di inserimento ad assunzione del relativo onere finanziario, compatibilmente con il budget della Zona territoriale n.3 di Fano.

In relazione a quest'ultimo punto, nel documento istruttorio dell'atto n.876/2010, L'ASUR ha dichiarato che detta soluzione non comporterà oneri aggiuntivi per la Zona Territoriale n.3, perché il finanziamento del nuovo rapporto convenzionale sarà assicurato dal contestuale "trasferimento" sulla nuova struttura dei costi attualmente sostenuti presso strutture esterne.

Si chiedono chiarimenti in merito all'effettiva mancanza di oneri aggiuntivi per la gestione dell'attività in oggetto ed in merito alla verifica che l'eventuale maggiore spesa per l'anno 2010 sia coerente con i vincoli economici definitivi nella deliberazione della Giunta Regionale n.1227 del 02.08.2010.

Ritenuto di fornire i chiarimenti richiesti:

il Collegio Sindacale dell'ASUR ha esaminato la Determina in questione senza rilievi, come risulta dall'allegato verbale;

si precisa che la struttura è una "Casa Protetta per disabili mentali" autorizzata con Decreto del Dirigente del Comune di Pergola in data 30.10.2009 ai sensi della L.R. n. 20/02;

vista la tipologia della struttura, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti con la struttura, è stato predisposto in coerenza con la DGRM n. 704/2006. E' noto tuttavia che, pur non essendo strutture psichiatriche sanitarie, esistono sul territorio Case Protette, regolarmente autorizzate, che forniscono standard assistenziali per l'inserimento di soggetti disabili psichiatrici;

nella fattispecie, per quanto riguarda l'assistenza socio sanitaria, educativa, infermieristica e psicologica, la Residenza Protetta Casa Godio, fornisce la seguente dotazione.

n.1 Coordinatore responsabile, con Laurea in Medicina e chirurgia, per 12 ore/sett,

n.3 Educatori Professionali per 900 min/giorno e n. 105 ore/sett;

n. 5 Operatori sanitari per 1400 min/giorno e n. 164 ore/sett;

n. 1 Infermiere Professionale per 200 min/giorno e n. 24 ore/sett;

n. 1 Psicologo Terapeuta per 24 ore/sett;

interventi di Terapia per la riabilitazione su prescrizione del Medico Specialista;

n.1 Maestro d'arte per attività di recupero per n. 10 ore/sett.;

In relazione agli standard assistenziali offerti, è stata ritenuta congrua la tariffa giornaliera di € 48,00;

L'onere finanziario conseguente ai singoli inserimenti non andrà a costituire un aumento di spesa per la Zona Territoriale n. 3, che si è impegnata ad attivare questa nuova convenzione trasferendo nella struttura Casa Godio di Pergola quei soggetti attualmente inseriti in strutture fuori Regione, per i quali già ne sopporta le spese. Ciò al fine di poter migliorare l'assistenza fornita, riavvicinando i soggetti disabili psichici alla famiglia e all'interno di una struttura, ritenuta adeguata, che insiste nell'ambito territoriale di competenza della Zona territoriale n. 3, sia ai fini del controllo del suo funzionamento che per la possibilità di operare in stretta collaborazione.

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale Asur la seguente proposta di determina:

di fornire alla Giunta Regionale i chiarimenti richiesti con Deliberazione n.1556 del 29.10.2010 sulla Determina n. 876 del Direttore Generale ASUR del 29.9.2010 con la quale è stata attivata convenzione con la residenza Protetta Casa Godio di Pergola per l'inserimento di soggetti disabili psichici con disagio psichico da parte del DSM della Zona Territoriale n.3:

- 7) il Collegio Sindacale dell'ASUR ha esaminato la Determina in questione senza rilievi, come risulta dall'allegato verbale;
- 8) la struttura è una "Casa Protetta per disabili mentali" autorizzata con Decreto del Dirigente del Comune di Pergola in data 30.10.2009 ai sensi della L.R. n. 20/02;
- 9) in relazione alla tipologia socio-sanitaria della struttura, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti con la struttura, è stato predisposto in coerenza con la DGRM n. 704/2006;
- 10) In riferimento agli standard assistenziali forniti dalla struttura per l'inserimento di soggetti disabili psichiatrici con l'impiego della dotazione di seguito riportata, è stata ritenuta congrua la tariffa giornaliera di € 48,00:

n.1 Coordinatore responsabile, con Laurea in Medicina e chirurgia, per 12 ore/sett,

n.3 Educatori Professionali per 900 min/giorno e n. 105 ore/sett;

n. 5 Operatori sanitari per 1400 min/giorno e n. 164 ore/sett;

n. 1 Infermiere Professionale per 200 min/giorno e n. 24 ore/sett;


n. 1 Psicologo Terapeuta per 24 ore/sett;

interventi di Terapia per la riabilitazione su prescrizione del Medico Specialista;

- n.1 Maestro d'arte per attività di recupero per n. 10 ore/sett.;
- 11) Si precisa che l'onere finanziario conseguente ai singoli inserimenti, che dovranno essere disposti con Provvedimento del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, non andrà a costituire una nuova spesa per la Zona Territoriale n. 3, che si è impegnata ad attivare questa nuova convenzione trasferendo nella struttura Casa Godio di Pergola quei soggetti attualmente inseriti in strutture fuori Regione, per i quali già ne sopporta le spese. Ciò al fine di poter migliorare l'assistenza fornita, riavvicinando i soggetti disabili psichici alla famiglia e all'interno di una struttura, ritenuta adeguata, che insiste nell'ambito territoriale di competenza della Zona territoriale n. 3, sia ai fini del controllo del suo funzionamento che per la possibilità di operare in stretta collaborazione.
- 12) Di inviare la presente determina alla Giunta Regionale in risposta ai chiarimenti richiesti con DGM n. 1556 del 29.10.2010 in sede di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

(Avv. Marisa Barattini)




U.O. RAGIONERIA/BILANCIO:

Si attesta che dalla determina non derivano nuovi oneri a carico del bilancio della Zona Territoriale 3.

Il Dirigente

(Dott. Cinzia Gregorini)



- ALLEGATI -

Non ci sono allegati



REGIONE MARCHE

Numero 65/ASURDG

Data 27/01/2011

DETERMINA N. 65/ASURDG DEL 27/01/2011

[Risposta ai chiarimenti della Giunta Regionale sulla Determina n.876 del 29.9.2010 di approvazione dello schema di convenzione con la Casa Protetta per disabili mentali Casa Godio]

PUBBLICAZIONE:

dal 27/01/2011 al 10/02/2011

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il _____
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mariotti Silvia

27/01/2011

Collegio Sindacale: inviata con nota del 28/01/2011

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____